



COMUNE DI MANERBIO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI



Approvato con delibera C.C. n. 66 del 21.12.2006

Modificato con delibera C.C. n. 11 del 29.01.2009

Modificato con delibera C.C. n. 12 del 24.03.2010

Modificato con delibera C.C. n. 19 del 27.04.2011

Modificato con delibera C.C. n. 27 del 21.10.2013

Modificato con delibera C.C. n. 13 del 09.03.2015

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto	pag.	5
ART. 2 – Competenze	pag.	5
ART. 3 – Responsabilità	pag.	5
ART. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento	pag.	5
ART. 5 – Servizi gratuiti in favore di persone indigenti o senza fissa dimora	pag.	6
ART. 6 – Atti a disposizione del pubblico	pag.	6

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 7 – Depositi di osservazione ed obitori	pag.	7
ART. 8 – Sala del commiato	pag.	7

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

ART. 9 – Trasporti funebri	pag.	8
ART.10 – Modalità del trasporto e percorso	pag.	8

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.11 – Gestione – Vigilanza	pag.	9
ART.12 – Ammissione nel cimitero	pag.	9
ART.13 – Orario	pag.	9
ART.14 – Ingresso nel cimitero	pag.	10
ART.15 – Riti funebri	pag.	10
ART.16 – Arredi complementari	pag.	10
ART.17 – Materiali ornamentali	pag.	11
ART.18 – Divieti	pag.	11

CAPO II – AREE CIMITERIALI

ART.19 – Piano Cimiteriale	pag.	12
ART.20 – Zone di Sepoltura	pag.	12

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART.21 – Inumazione	pag.	14
ART.22 – Tumulazione	pag.	14
ART.23 – Tumulazione provvisoria	pag.	15
ART.24 – Traslazioni	pag.	15

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART.25 – Esumazioni ordinarie	pag.	16
ART.26 – Esumazioni straordinarie	pag.	16
ART.27 – Estumulazioni ordinarie	pag.	17
ART.28 – Estumulazioni straordinarie	pag.	17
ART.29 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag.	18
ART.30 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag.	18
ART.31 – Avvisi di scadenza per estumulazioni ordinarie	pag.	19
ART.32 – Oggetti da recuperare	pag.	19
ART.33 – Disponibilità dei materiali	pag.	19

CAPO V - CREMAZIONE

ART.34 – Crematorio	pag.	20
ART.35 – Urne cinerarie e dispersione delle ceneri	pag.	20

CAPO VI – ARREDO FUNERARIO

ART.36 – Disposizioni generali	pag.	21
ART.37 – Arredo Tombe Singole	pag.	21
ART.38 – Arredo Tombe Doppie	pag.	22
ART.39 – Arredo Tombe di Famiglia	pag.	23
ART.40 – Arredo Loculi	pag.	24
ART.41 – Arredo Ossari	pag.	25
ART.42 – Arredo Urne Cinerarie	pag.	25

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.43 – Concessioni – Diritto d'uso	pag.	27
ART.44 – Durata delle concessioni	pag.	27

CAPO II – MODALITA' DI CONCESSIONE

ART.45 – Loculi e Ossari	pag.	28
ART.46 – Tombe Doppie	pag.	28
ART.47 – Tombe di Famiglia	pag.	29
ART.48 – Cappelle di Famiglia	pag.	30

CAPO III - MANUTENZIONE

ART. 49 – Manutenzione	pag.	31
------------------------	------	----

CAPO IV - RINUNCE

ART.50 – Disposizioni generali	pag.	32
ART.51 – Rinuncia a concessione loculi e ossari	pag.	32
ART.52 – Rinuncia a concessione tombe e cappelle di famiglia	pag.	32

CAPO V – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART.53 – Revoca	pag.	33
ART.54 – Decadenza	pag.	33

ART.55 – Provvedimenti conseguenti la decadenza	pag.	34
ART.56 – Estinzione	pag.	34

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART.57 – Accesso al cimitero	pag.	35
ART.58 – Recinzione aree – materiale di scavo	pag.	35
ART.59 – Introduzione e deposito di materiali	pag.	35
ART.60 – Orario di lavoro	pag.	36
ART.61 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	pag.	36
ART.62 – Vigilanza	pag.	36
ART.63 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero	pag.	36

CAPO II – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ART.64 – Funzioni – Licenza	pag.	37
ART.65 – Divieti	pag.	37

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

ART.66 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti	pag.	38
ART.67 – Registro delle sepolture	pag.	38
ART.68 – Schedario dei defunti	pag.	38

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ART.69 – Efficacia delle disposizioni del regolamento	pag.	39
ART.70 – Cautele	pag.	39
ART.71 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria	pag.	39
ART.72 – Sepolture private pregresse – mutamento delle concessioni	pag.	40
ART.73 – Tariffe	pag.	40
ART.74 - Sanzioni	pag.	40
ART.75 – Norme finali	pag.	40

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, al R.R. 09 novembre 2004 n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria ed ai servizi cimiteriali.

ART. 2 COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31,112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

ART. 3 RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

ART. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri
- b) il recupero e trasferimento all'obitorio o al locale di osservazione dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nell'ambito del territorio del Comune di Manerbio.
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune a seguito esumazione od estumulazione ordinaria
- d) la collocazione delle ceneri in cinerario comune
- e) la fornitura del feretro o la cremazione, il trasporto funebre, l'inumazione in campo comune di persone indigenti o senza fissa dimora, secondo quanto individuato al successivo art. 5

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 5 SERVIZI GRATUITI IN FAVORE DI PERSONE INDIGENTI O SENZA FISSA DIMORA

Il Comune fornisce gratuitamente per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, ascendenti o discendenti dopo il 2° grado, e per le salme dei senza fissa dimora, deceduti nel territorio comunale:

- a) il servizio di inumazione in campo indigenti (campo 8), con

- fornitura del feretro di legno con caratteristiche di scarsa durabilità
- trasporto funebre in modo decoroso
- identificazione della sepoltura con croce in legno, assi di contorno alla fossa e targhetta con nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, in alternativa identificazione della sepoltura con prefabbricato in plastica.

b) il servizio di cremazione, qualora il defunto abbia espresso in vita tale volontà, con collocamento delle ceneri in cinerario comune.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica dell'interessato o in base a relazione dell'assistente sociale.

Le spese di trasporto funebre e del seppellimento di persona indigente, analogamente a quanto previsto all'art.12 del R.R. 6/2004 per la cremazione, sono poste in capo al comune di ultima residenza del defunto.

Qualora si venga a conoscenza di beni mobili o immobili o altri redditi del de cuius, si procederà nei confronti degli eredi al recupero delle somme pagate dall'Amministrazione.

ART. 6 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero
- b) copia del presente regolamento
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero o presso l'Ospedale di Manerbio, rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Quale deposito di osservazione e deposito mortuario funziona la camera mortuaria del cimitero:

- a) Deposito di osservazione : luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte (art. 2 – comma 1 - R.R. 6/2004)
- b) Deposito mortuario : luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione. (art.2 – comma 1 - R.R. 6/2004)

L'ammissione nel deposito di osservazione, nel deposito mortuario o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria ovvero dalla Pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

L'uso del deposito mortuario è soggetto a pagamento, in base ad una tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Comunale, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.

ART. 8 SALA DEL COMMIATO

Viene previsto l'utilizzo della sala mortuaria quale sala del commiato (camera ardente) in caso di abitazioni inadatte e nel caso in cui non si possa reperire altre soluzioni da parte dei parenti del defunto.

E' consentito l'utilizzo e lo svolgimento della veglia funebre con gli stessi orari di apertura e chiusura del cimitero, previa richiesta da effettuarsi contemporaneamente alla denuncia di morte.

La camera ardente può essere allestita solo per un defunto e l'arredo della stessa è a carico del richiedente che si può avvalere di propria impresa di onoranze funebri.

Nel caso di più richieste contemporanee sarà concesso l'utilizzo al primo richiedente, seguendo come ordine di attribuzione la data di presentazione della richiesta stessa.

Eventuali casi straordinari saranno valutati al momento della richiesta.

La sala deve essere riconsegnata nelle stesse condizioni in cui è stata trovata.

La tariffa per l'utilizzo sarà stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

ART. 9 TRASPORTI FUNEBRI

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R.285/1990, previo pagamento del diritto fisso stabilito con apposito atto della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/1990.

I funerali religiosi o civili, si effettuano dal lunedì al sabato, in ore antimeridiane e pomeridiane compatibilmente con l'orario di apertura e chiusura del cimitero.

La sosta presso i luoghi di culto è stabilita sentiti i Ministri del culto.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria comunica l'ora del funerale al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ART. 10 MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 del T.U. della legge di pubblica sicurezza comprende:

- il prelievo della salma dal luogo ove si trova (abitazione, sala mortuaria, casa di riposo ecc.)
- il tragitto fino alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie
- il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Il servizio di trasporto funebre svolto dalle imprese esercenti l'attività funebre termina al luogo di sepoltura (tumulazione o inumazione) o nella camera mortuaria del cimitero.

Il carro funebre, in ogni caso, deve rimanere al cancello d'ingresso del cimitero.

Le operazioni inerenti alla tumulazione o l'inumazione sono svolte esclusivamente dal personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Il cimitero deve essere raggiunto utilizzando il tragitto più breve.

Il corteo funebre potrà essere effettuato sia in macchina che a piedi .

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla celebrazione delle esequie.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

TITOLO II – CIMITERO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11 GESTIONE – VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D.27 luglio 1934, n.1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel Cimitero Comunale.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale, avvalendosi della competente Azienda Sanitaria Locale per gli aspetti igienico – sanitari.

La gestione e la manutenzione del cimitero, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, vengono affidati a terzi secondo quanto previsto dall'art.9, comma 3, della legge regionale 18 novembre 2003 n.22 e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, sono riservate al personale addetto al cimitero. Gli atti amministrativi inerenti e conseguenti tali operazioni rimangono di competenza del Comune.

ART.12 AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. n. 285/90
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate

La tumulazione e l'inumazione in sepolture individuali di salme / ceneri di persone che non risiedevano al momento del decesso nel territorio comunale, oppure che non sono decedute sul territorio comunale, può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga a quanto stabilito dal comma 1 nei seguenti casi:

- a) quando il defunto abbia già sepolto nel cimitero di Manerbio: coniuge, fratelli, ascendenti o discendenti fino al 2° grado;
- b) quando il defunto, al momento del decesso, abbia il coniuge o un parente di primo grado in linea retta residente nel Comune di Manerbio.

ART.13 ORARIO

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

ART. 14 INGRESSO NEL CIMITERO

Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero e nelle zone di rispetto cimiteriale (PGT) attività di questua, sanzionabile secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera j) del regolamento di polizia urbana.;
- d) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

E' consentito l'ingresso con automezzi esclusivamente:

- a) al personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero
- b) alle imprese di onoranze funebri per servizi funebri straordinari (traslazioni da o per altro cimitero ecc.), previa autorizzazione dell'ufficio servizi cimiteriali

E' altresì consentito l'ingresso a qualsiasi mezzo di soccorso.

All'interno del cimitero comunale è consentito l'ingresso con automezzi esclusivamente:

- a) ai marmisti, per le sole ed esclusive operazioni relative al posizionamento o smantellamento di monumenti funebri riguardanti le tombe singole e doppie, previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune negli orari di apertura del cimitero e dal lunedì al venerdì;
- b) alle persone con problemi di deambulazione, comprovati da certificato rilasciato dai competenti organi sanitari regionali, previa autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria che fisserà il percorso e gli orari.

E' fatto divieto l'ingresso al cimitero con automezzi per la posa di lapidi dei loculi ed ossari, che vanno movimentate a mano mediante carrello messo a disposizione su preventiva prenotazione.

ART.15 RITI FUNEBRI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ART. 16 ARREDI COMPLEMENTARI

E' vietato il posizionamento di corone, fiori, vasi, piante ornamentali, ceri ecc.:

- a) fuori dagli spazi e dalle aree concesse, nonché nei luoghi di transito
- b) che coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura
- c) che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero
- d) che siano tenuti con deplorable trascuratezza così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli.

In occasione della commemorazione dei defunti e per un periodo che sarà stabilito dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria è consentito il posizionamento di vasi e ceri, in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma.

Al termine del suddetto periodo dovrà essere rimosso tutto quanto posizionato.
E' vietato posizionare sgabelli o seggiole sui luoghi di sepoltura.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione di tutto quanto posizionato in contravvenzione alle suddette disposizioni.

ART. 17 MATERIALI ORNAMENTALI

I monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, saranno tolti d'ufficio.

I relativi provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ART. 18 DIVIETI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato dal personale addetto al cimitero ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziari

E' vietato presenziare alle operazioni di esumazione ed estumulazione a tutti coloro che non appartengano alle competenti autorità comunali e sanitarie, al personale addetto o di assistenza alle operazioni stesse ed ai parenti autorizzati, anche solo verbalmente, dal responsabile del servizio.

Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione il cimitero dovrà inderogabilmente restare chiuso, ad eccezione del tempo strettamente necessario allo svolgimento dei funerali, durante i quali le operazioni andranno sospese.

CAPO II – AREE CIMITERIALI

ART. 19 PIANO CIMITERIALE

Presso gli uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, del cimitero esistente nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Come previsto dal D.P.R. 285/90, dall'art.9 della L.R. 22/2003 e dall'art. 6 del R.R. 6/2004, il Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, adotta un piano cimiteriale che risponda alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione del piano stesso e che preveda l'adeguamento delle strutture cimiteriali alla prescrizioni del R.R. 6/2004.

Nelle more di adozione del Piano Cimiteriale si procede all'utilizzo delle strutture esistenti, come previsto dal R.R. 6/2004.

ART. 20 ZONE DI SEPOLTURA

Nel cimitero comunale sono individuate le seguenti zone di sepoltura, evidenziate nell'allegata planimetria:

1. CAMPI COMUNI

Sono destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica i seguenti campi:

campo n. 3

campo n. 4 (campo degli angeli) destinato alla inumazione di salme di bambini, compresi i nati morti

campo n. 5

campo n. 7

campo n. 8 destinato alla inumazione di indigenti, resti mortali non decomposti ed arti anatomici

2. SEPOLTURE PRIVATE A DUE POSTI (TOMBE DOPPIE)

E' destinato a sepolture a tumulazione doppia il campo n.6

3. SEPOLTURE DI PRODOTTI ABORTIVI

E' destinata a sepoltura dei prodotti abortivi l' aiuola realizzata lungo il vialetto del Porticato 69 denominata "campetto dei bambini mai nati".

4. INUMAZIONE ARTI ANATOMICI

Gli arti anatomici vanno inumati in fregio al campo 8 che, coperto da ghiaietto, consente un facile ripristino e ben si adatta alla tipologia di tale sepoltura, priva di croci od altri elementi in superficie.

Quanto a modalità di inumazione si stabilisce la sovrapposizione delle cassette in cui sono contenuti gli arti medesimi, al fine di un miglior utilizzo dello spazio.

5. GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

L'area da adibire a giardino delle rimembranze onde consentire la dispersione mediante interrimento delle ceneri derivanti dalla cremazione dei cadaveri è individuata lungo il vialetto del porticato 69.

6. LOCULI

Sono destinati a sepolture a tumulazione individuale i loculi situati nelle opere murarie denominate:

- Porticati (loculi realizzati a più file e colonne sopra il livello del suolo con copertura e portici ad archi)
- Moduli (loculi realizzati a più file e colonne sia sopra con copertura e portici ad archi, che sotto il livello del suolo)
- Campate (loculi realizzati a più file e colonne sopra il livello del suolo con sola copertura a tettoia)
- Cappelle di passaggio(loculi realizzati a più file e colonne sopra il livello del suolo a destra e sinistra nei portici che consentono il passaggio dalla parte vecchia alla parte nuova del cimitero)
- Cappelle d'angolo (loculi realizzati a più file e colonne sopra il livello del suolo realizzati nelle cappelle situate negli angoli dei porticati)

E' inoltre destinata a singoli loculi la fila B) delle Tombe di famiglia costruite nel campo 2 (loculi realizzati a più file e colonne sotto il livello del suolo il cui accesso è consentito ai parenti solo per le operazioni di tumulazione ed estumulazione del defunto. All'esterno, in corrispondenza di ogni colonna composta da 6 loculi , è situata la lapide identificativa.)

7. SEPOLTURE INDIGENTI E RESTI MORTALI NON DECOMPOSTI

Gli indigenti ed i resti mortali non decomposti saranno inumati nel campo 8, nella zona denominata "campo indecomposti"

8. OSSARI

Opere murarie destinate alla sepoltura a tumulazione individuale di cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie.

Oltre agli ossari appositamente costruiti saranno destinati a tale scopo i loculi non più idonei alle normali sepolture, già disponibili o che si renderanno disponibili allo scadere della relativa concessione, situati:

- a) nella sesta fila, partendo dal basso, dei vari porticati
- b) nella 5 e 6 fila delle cappelle d'angolo (n. 64 e n.66)
- c) nelle campate d'angolo (n. 8 – n.9 – n.10)
- d) nel passaggio sud (dell'Ossario)

9. TOMBE DI FAMIGLIA

Manufatti per sepoltura a tumulazione individuale per famiglie, realizzati nei seguenti campi:

Campo n. 1

Campo n. 2

10. CAPPELLE DI FAMIGLIA

Opere murarie destinate alla sepoltura privata a tumulazione individuale per famiglie e collettività, costruite dal Comune o da privati su aree in concessione all'interno del cimitero.

11. CINERARIO COMUNE

Opere murarie destinate alla sepoltura a tumulazione individuale di cassette contenenti urne cinerarie

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 21 INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, in conformità a quanto previsto dall'art.82 del D.P.R. 285/90.

Le sepolture per inumazione sono assegnate gratuitamente.

I campi comuni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e proseguendo con soluzione di continuità fila per fila.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

La zona assegnata alla sepoltura degli indigenti è definita nel campo 8 Le salme ivi inumate potranno beneficiarne solo col permanere dello stato di indigenza.

Qualora tale stato dovesse variare è prevista la traslazione di cui al successivo art. 24.

L'intervento relativo alle operazioni di inumazione è sottoposto al pagamento della somma stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 22 TUMULAZIONE

1 - Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

2- Le sepolture per tumulazione avvengono in loculi e ossari.

In ogni loculo può essere tumulato un solo feretro.

In ogni ossario può essere tumulata una sola cassetta contenente resti mortali oppure una sola urna cineraria.

3- In ogni loculo, **purchè già occupato dal feretro**, è consentita la collocazione di una cassetta di zinco contenente resti mortali oppure di una urna cineraria, purchè la collocazione della cassetta o dell'urna cineraria non comporti la sovrapposizione al feretro.

La tumulazione di resti ossei o di urna cineraria in aggiunta al defunto già tumulato per il quale era stata assegnata la sepoltura, è consentita solo nei seguenti casi:

coniuge o convivente more uxorio
in linea retta ascendente di 1° grado

genitori

in linea retta ascendente di 2^a grado
in linea retta discendente di 1^a grado
in linea retta discendente di 2^a grado
in linea collaterale di 2^a grado
affini di 1^a grado

nonni
figli
nipoti
fratelli / sorelle
suocero/a – genero/nuora
patrigno / matrigna

Può altresì essere consentita la tumulazione di cassetta/urna cineraria di persone che risultino essere state conviventi con il titolare della concessione, nonché di cassetta/urna cineraria di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del titolare della concessione.

I casi di “convivenza” o “benemeritenza” verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

In tal caso la durata della concessione originaria rimane inalterata ed i costi di rimozione e ripristino della lapide di marmo sono totalmente a carico del richiedente.

Se al momento dell'apertura del tumulo si constatano che il feretro precedentemente tumulato presenta delle perdite, è fatto obbligo di rivestirlo con apposita cassa di zinco, ai sensi della normativa sanitaria vigente, a spese dei richiedenti.

4 - E' consentita la tumulazione di più cassette con resti mortali oppure più urne cinerarie esclusivamente nei loculi in concessione ed in numero come di seguito individuato :

- nei loculi posti in 6 fila dei porticati: n 4 (cassette o urne cinerarie)
- nei loculi posti in 5 / 6 fila delle cappelle d'angolo: n. 4 (cassette o urne cinerarie)
- nelle campate d'angolo: n. 4 o n. 6 (cassette o urne cinerarie) secondo le dimensioni dei loculi
- nel passaggio sud dell'ossario: n. 6 (cassette o urne cinerarie)

5 - L'intervento relativo alle operazioni di tumulazione, è sottoposto al pagamento della somma stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 23 TUMULAZIONE PROVVISORIA

La concessione di loculi per tumulazioni provvisorie è ammessa, previo pagamento, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di tombe da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata della concessione provvisoria, fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria in base alla richiesta degli interessati, è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, e non può comunque essere superiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

L'importo della concessione è calcolato in trimestri, in base alla tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Nell'atto di concessione devono essere indicati i termini di inizio e di scadenza della concessione stessa.

L'eventuale proroga, soggetta a nuovo atto di concessione, deve essere richiesta almeno un mese prima della scadenza della concessione originaria.

Scaduti i termini, qualora l'interessato non abbia provveduto all'estumulazione del defunto per la sistemazione definitiva, previa diffida, si procederà d'ufficio all'estumulazione ed inumazione in campo comune addebitando le relative spese al concessionario.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ART. 24 TRASLAZIONI

Le traslazioni delle salme all'interno del cimitero comunale, oltre ai casi riferiti alle tumulazioni provvisorie, sono consentite solo:

- a) da loculo individuale in concessione a tomba di famiglia e tombe doppie
- b) da loculo individuale in concessione a loculo in cappella privata
- c) da campo di inumazione a tomba di famiglia / tombe doppie / loculo in cappella privata
- d) da campo di inumazione a campo di inumazione solo su ordine del Sindaco per motivi di organizzazione cimiteriale
- e) da loculo individuale in concessione ad altro loculo nei casi disciplinati dal successivo articolo 28
- f) da loculo individuale in concessione ad altro loculo che si sia liberato esclusivamente nel caso ciò consenta l'avvicinamento del coniuge; è altresì possibile procedere all'acquisto di due loculi adiacenti esclusivamente al momento del decesso del coniuge supersite, per consentire la traslazione del coniuge defunto già tumulato
- g) è consentita la traslazione dagli ossari.

L'intervento relativo alle operazioni di traslazione è sottoposto al pagamento della somma stabilita con apposito atto della Giunta Comunale; in caso di traslazione il richiedente rinuncia alla concessione in essere e non avrà diritto ad alcun rimborso.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 25 ESUMAZIONI ORDINARIE

L'esumazione ordinaria viene eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.

Nel caso di completa mineralizzazione le ossa saranno raccolte e depositate nell'ossario comune del cimitero sempre che, coloro i quali vi abbiano interesse, non facciano domanda di raccoglierle in apposita cassetta di zinco per procedere alla loro tumulazione o traslazione in altro cimitero.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) essere raccolto in contenitori di materiale biodegradabile e trasferito in altra fossa nel campo indecomposti;
- b) essere raccolto in contenitori di materiale facilmente combustibile ed essere avviato a cremazione, a seguito richiesta degli aventi diritto.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

ART. 26 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

L'esumazione straordinaria può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria:

- a) per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero
- b) per cremazione

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, in conformità a quanto previsto dall'art. 84 del D.P.R. 285/90

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Qualora trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ART. 27 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza del periodo di concessione, secondo un piano di estumulazione programmato dal competente Ufficio comunale.

I loculi che si rendono disponibili a seguito delle estumulazioni potranno essere nuovamente concessi solo dal giorno successivo all'avvenuta estumulazione.

E' onere degli eredi del defunto, oppure dei concessionari del diritto di sepoltura, accertarsi della data di scadenza della concessione ai fini dell'eventuale rinnovo o della collocazione dei resti mortali.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti mortali, si intende assenso alla collocazione nell'ossario comune in caso di completa mineralizzazione o nel campo degli indecomposti, oppure avviati a cremazione, in caso di non completa mineralizzazione.

In caso di non completa mineralizzazione i resti mortali potranno essere inumati nel campo indecomposti per un periodo non superiore a 5 anni, oppure avviati a cremazione.

ART. 28 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1 - L'estumulazione straordinaria può essere eseguita prima del termine di scadenza della concessione per ordine dell'autorità Giudiziaria o a seguito richiesta dei parenti per:

- a. Trasporto in altra sepoltura all'interno del cimitero, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 24 del presente regolamento, o altro cimitero
- b. cremazione
- c. Consentire la tumulazione nello stesso loculo di una salma, legata al defunto da estumulare da uno dei casi previsti al comma 3) dell'art. 22.

2- l'estumulazione straordinaria per effettuare il trasporto in altra sepoltura all'interno del cimitero, come previsto dalla lettera a) del precedente comma 1, è consentita alle seguenti condizioni:

- con la richiesta gli interessati rinunciano implicitamente ad ogni diritto sulla concessione in essere
- deve essere stipulata una nuova concessione in favore del defunto da tumulare
- la stipula della nuova concessione, nonché il pagamento del corrispettivo dovuto per le operazioni di estumulazione e traslazione deve essere effettuato prima dello svolgimento delle operazioni.

3- L'estumulazione straordinaria del defunto, titolare della concessione, e la contemporanea tumulazione nello stesso loculo di una salma, come previsto dalla lettera c) del precedente comma 1, è consentita alle seguenti condizioni:

- con la richiesta gli interessati rinunciano implicitamente ad ogni diritto sulla concessione in essere
- deve essere stipulata una nuova concessione in favore del defunto da tumulare
- i resti del defunto estumulato devono essere collocati nell'apposita cassetta, o avviati a cremazione, ed in tal modo tumulati con la salma fino alla scadenza della nuova concessione

ART. 29
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie:

- con collocamento dei resti mortali in ossario comune, sono eseguite gratuitamente
- con collocamento in ossario o sepoltura in concessione, sono soggette al pagamento della somma stabilita con apposito atto della Giunta Comunale

Le estumulazioni ordinarie che comportano l'inumazione nel campo degli indecomposti, sono soggette al pagamento della somma stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Le cassetine per il collocamento dei resti mortali saranno fornite direttamente dal Comune o da Enti partecipati, dietro pagamento di apposito corrispettivo.

Le cassetine saranno munite di targhetta con logo del Comune di Manerbio.

Il pagamento del corrispettivo delle operazioni di esumazioni, estumulazione e traslazione a domanda, deve essere eseguito prima dello svolgimento delle operazioni richieste.

ART. 30
AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

È compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di massa di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con anticipo almeno di 90 giorni.

ART. 31
AVVISI DI SCADENZA PER ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto oltre che all'albo pretorio del Comune anche all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.

ART. 32
OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Independentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora

non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 33 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo, con atti documentati, entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

ART. 34 CREMATORIO

Si dà atto che il Comune non disponendo di impianto di cremazione per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

ART. 35 URNE CINERARIE E DISPERSIONE DELLE CENERI

A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna cineraria è collocata nel cimitero in ossario, in loculo (come previsto dall'art. 22 : individuale – cappella di famiglia – tomba di famiglia - tomba doppia) o nella tomba singola con salma già inumata.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001 n. 130.

La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento nel giardino delle rimembranze.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri saranno collocate nel cinerario comune.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

CAPO VI – ARREDO FUNERARIO

ART.36 DISPOSIZIONI GENERALI

La richiesta di autorizzazione per il posizionamento delle lapidi e delle tombe, deve essere effettuata dal richiedente utilizzando gli appositi moduli forniti dal Comune.

La relativa autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune.

Nessuna lapide o tomba può essere posizionata in modo difforme a quanto autorizzato o senza la preventiva autorizzazione.

Ogni lapide o tomba deve riportare il numero progressivo, come da dettaglio tecnico allegato al presente regolamento.

Il richiedente dovrà rimuovere tutte le opere non autorizzate, con l'obbligo di ripristinare lo stato delle lapidi e delle tombe in modo conforme all'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva.

Qualora non provveda il richiedente, previa diffida, i lavori di rimozione saranno effettuati dal Comune con addebito allo stesso delle relative spese e sanzioni.

La manutenzione delle lapidi, delle tombe e degli arredi è a carico del richiedente.

ART. 37 ARREDO TOMBE SINGOLE

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione, ad eccezione del campo d'inumazione per indigenti, salvo diversa soluzione scelta dai privati, è contraddistinta da una croce in legno fornita e messa in opera dal Comune.

Sulla croce in legno verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Qualora i privati scelgano una diversa soluzione, come da disegno allegato, viene prevista la seguente tipologia di arredo funerario per ogni tomba singola:

- la lapide deve essere completamente uniforme in materiale lapideo o marmoreo di tonalità chiara (ved. catalogo allegato)
- Lapidario verticale: ingombro massimo 90 cm. di larghezza, 100 cm. di altezza dal piano di calpestio e 12 cm. massimi di profondità. (la forma della lapide può essere rettangolare, stondata o curva da un lato.

Si precisa che l'elemento verticale è facoltativo nella scelta della forma che può essere rettangolare, stondata o curva da un lato.

Ogni lapide deve riportare il numero progressivo sul lato inferiore sinistro.

- Basamento orizzontale : ingombro massimo 90 cm di larghezza, 18 cm. di altezza dal piano di calpestio e 200 cm massimi di lunghezza.
Il basamento può essere totalmente coperto da una lapide di colore e materiale uniforme alla lapide verticale, parzialmente coperto (quindi prevedere una zona da piantumare con piccole essenze a verde o fiorito) o totalmente scoperto (quindi prevedere l'intero riempimento a verde realizzato tramite un cordolo di contenimento dello stesso materiale della tomba con ingombro massimo 90 cm di larghezza, 18 cm di altezza dal piano calpestio, 200 cm. massimi di lunghezza e 12 cm. massimi di profondità.
- Arredo obbligatorio: il nominativo (nome e cognome) data di nascita e morte (lettere in marmo, in bronzo o incise di colore scuro oppure oro), portaritratti con ritratto ovale/rettangolare di dimensioni massime, anche con 2 soggetti, contenute in cm. 14 x 19, sia in orizzontale che in verticale.

- Arredo facoltativo: portafiori e portalamпада di dimensioni massime 20 x 25 di h., da concordare con l'Ufficio Tecnico.
- Tutte le scritte devono essere contenute in massimo 5 righe.
- Eventuali raffigurazioni, poste sulla lapide verticale o orizzontale, devono essere della stessa tipologia dell'arredo obbligatorio, incise nel marmo o applicate in bronzo e colorate in tinta tenue, da concordare con il Responsabile dell' area tecnico manutentiva del Comune, in sede di richiesta dell'autorizzazione".
- Sono vietate le collocazioni di statue e raffigurazioni fuori terra.
- Sul basamento è consentito il posizionamento con collocazione libera, di 1 portalamпада c/lampada, 1 vaso, 1 raffigurazione per ogni salma tumulata.
- Sono ammesse raffigurazioni in altorilievo sulla parte lapidea orizzontale, dello stesso materiale di supporto o in bronzo, entro le dimensioni volumetriche di 35 (lunghezza) x 15 (larghezza) x 5 (altezza).
- Il fronte dell'elemento verticale deve essere rivolto verso l'ingresso del cimitero.

ART.38 ARREDO TOMBE DOPPIE

Come da disegno allegato, viene prevista la seguente tipologia di arredo funerario per le tombe doppie:

la lapide deve essere completamente uniforme in materiale lapideo o marmoreo di tonalità chiara ved. catalogo allegato), la tipologia che deve essere conforme allo schema tecnico allegato e più precisamente:

- lapide verticale: ingombro massimo 170 cm di larghezza, 100 cm di altezza dal piano di calpestio e 12 cm massimi di profondità.(la forma della lapide può essere rettangolare, stondata o curva da un lato)

Si precisa che l'elemento verticale è facoltativo nella scelta della forma che può essere rettangolare, stondata o curva da un lato.

Ogni lapide deve riportare il numero progressivo sul lato inferiore sinistro.

- Basamento orizzontale: ingombro massimo 170 cm di larghezza, 18 cm di altezza dal piano di calpestio e 200 cm massimi di lunghezza.
Il basamento può essere totalmente coperto da una lapide di colore e materiale uniforme alla lapide verticale, parzialmente coperto (quindi prevedere una zona da piantumare con piccole essenze a verde o fiorito) o totalmente scoperto (quindi prevedere l'intero riempimento a verde realizzato tramite un cordolo di contenimento dello stesso materiale della tomba con ingombro massimo 90 cm di larghezza, 18 cm di altezza dal piano di calpestio, 200 cm massimi di lunghezza e 12 cm massimi di profondità).
- arredo obbligatorio: il nominativo (nome e cognome), data di nascita e morte (lettere in marmo, in bronzo o incise di colore scuro oppure oro), portaritratto con ritratto ovale/rettangolare, di dimensioni massime, anche con 2 soggetti, contenute in cm. 14 x 19, sia in orizzontale che in verticale.
Nel caso di coniugi è consentito un unico portaritratti ovale/rettangolare con la raffigurazione dei due defunti, da collocare in asse sia in verticale che in orizzontale.
- arredo facoltativo: portafiori e portalamпада di dimensioni massime 20 x 25 di h., da concordare con l'Ufficio Tecnico.
- tutte le scritte devono essere contenute in massimo 5 righe.

- Eventuali raffigurazioni, poste sulla lapide verticale o orizzontale, devono essere della stessa tipologia dell'arredo obbligatorio, incise nel marmo o applicate in bronzo e colorate in tinta tenue, da concordare con il Responsabile dell' area tecnico manutentiva del Comune, in sede di richiesta dell'autorizzazione”.
- Sono vietate le collocazioni di statue e raffigurazioni fuori terra.
- Sul basamento è consentito il posizionamento con collocazione libera, di 1 portalamпада c/lampada, 1 vaso, 1 raffigurazione per ogni salma tumulata.
- Sono ammesse raffigurazioni in altorilievo sulla parte lapidea orizzontale, dello stesso materiale di supporto o in bronzo, entro le dimensioni volumetriche di 35 (lunghezza) x 15 (larghezza) x 5 (altezza).

Il fronte dell'elemento verticale deve essere rivolto verso l'ingresso del cimitero, ad esclusione delle file di tombe realizzate in ultima fila, in prospicienza al corridoio trasversale, che potranno essere realizzate, uniformemente per tutta la lunghezza della fila, con l'elemento verticale rivolto in verso opposto e, pertanto, verso il suddetto corridoio.

ART. 39 ARREDO TOMBE DI FAMIGLIA

Ogni tomba è composta da sei loculi interrati e possiede una lapide esterna dove verranno riportati il nome dei defunti e le fotografie, secondo quanto previsto di seguito e come da disegni allegati.

La manutenzione del verde circostante è a carico del Comune.

L'illuminazione votiva è a carico del concessionario.

Ogni tomba deve riportare il numero progressivo sul lato superiore sinistro.

ARREDO TOMBA DI FAMIGLIA COMPLETA (6 posti)

Portafotografie con fotografia rettangolare inclinato (14 x 19 cm), nominativo, data di nascita e morte (gg/mese/anno).,

Nel caso di coniugi è consentito un unico portaritratti con la raffigurazione dei due defunti, da collocare in asse in verticale sulla relativa lastra.

Lettere incise in carattere balzac moderno maiuscolo in color bronzo – croce (già incisa) di color bronzo.

Nel caso di tumulazione di resti mortali o ceneri, è obbligatorio incidere il nominativo nello stesso carattere e colore.

Tutte le scritte dovranno essere contenute in 4 righe al massimo.

E' data facoltà di incidere un'epigrafe sulla lastra in basso.

ARREDO TOMBA DI FAMIGLIA PARZIALE (2/3/4 posti)

Portafotografie con fotografia rettangolare inclinato (14 x19 cm), nominativo, data di nascita e morte (gg/mese/anno),

Nel caso di coniugi è consentito un unico portaritratti con la raffigurazione dei due defunti, da collocare in asse in verticale sulla relativa lastra.

Lettere incise in carattere balzac moderno maiuscolo in color bronzo – croce (già incisa) di color bronzo.

Nel caso di tumulazione di resti mortali o ceneri, è obbligatorio incidere il nominativo nello stesso carattere e colore.

Tutte le scritte dovranno essere contenute in 4 righe al massimo.

E' data facoltà di incidere un'epigrafe sulla parte in basso della propria lastra.

ART.40 ARREDO LOCULI

Per i loculi viene individuata la seguente tipologia di arredo, come da disegno allegato, lasciando libera la disposizione dei singoli elementi nelle parti laterali riservate all'arredo facoltativo;

Lastra in marmo di botticino pari alla dimensione del relativo loculo singolo

La lapide deve essere verticale, non inclinata, con superficie piana.

Materiali arredi in bronzo o marmo

Arredo obbligatorio:

Ogni lapide deve riportare il numero progressivo sul lato superiore sinistro.

Posizionamento nella parte centrale, pari al 50% della larghezza complessiva della lapide, di :

Portaritratti con ritratto ovale / rettangolare (dimensione massima cm. 13 x 18)

Il portaritratti potrà essere anche inclinato in senso verticale in avanti di circa 10/15 gradi, per i loculi in 5^a e 6^a fila.

Con lettere in bronzo, in marmo o incise di colore scuro oppure oro :

Cognome e nome – "in/ved" : disposizione su 2 / 3 righe

Data di nascita e di morte : disposizione su 2 righe

Epigrafe / resti mortali

Nelle restanti parti laterali posizionamento dell'arredo facoltativo.

Arredo facoltativo. Portalampada (dimensione massima cm. 15x20) portafiori (dimensione massima cm. 15 x 20) epigrafi (lettere in bronzo, in marmo o incise di colore scuro oppure oro), eventuali raffigurazioni incise nel marmo e colorate in tinta tenue, da concordare con il Responsabile dell' Area Tecnico manutentiva del Comune, in sede di richiesta dell'autorizzazione, cornice esterna di cm. 1-2 massimi di spessore. Sono ammesse raffigurazioni in altorilievo in marmo o bronzo di spessore massimo di 3 cm.

E' consentito il posizionamento di una targhetta "in memoria" anche se nel loculo non siano presenti i resti mortali del defunto.

I nuovi loculi, denominati "Porticato 2008" sono soggetti alle predette disposizioni ad eccezione della cornice esterna, di cm. 1-2massimi di spessore, che non può essere realizzata.

Per i loculi della fila B) tombe di famiglia, come da disegno allegato:

portafotografie con fotografia rettangolare inclinato (14 x 19 cm), nominativo, data di nascita e morte (gg/mese/anno), epigrafi facoltative

lettere incise in carattere balzac moderno maiuscolo in color bronzo – croce (già incisa) di color bronzo.

Nel caso di tumulazione di resti mortali o di ceneri, è obbligatorio inciderne il nominativo nello stesso carattere e colore.

Tutte le scritte dovranno essere contenute in 4 righe al massimo

La manutenzione del verde circostante è a carico del Comune.

L'illuminazione votiva è compresa nel costo del loculo, stabilito con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 41

ARREDO OSSARI

E' prevista la seguente tipologia di arredo funerario, nel caso specifico di collocamento delle cassette contenenti resti mortali:

- **Collocamento delle ossa in loculi (ove sia stata o sia da tumulare una salma):**

arredo obbligatorio :il nominativo (nome e cognome): viene consentita la posa di una targhetta in bronzo o della stessa tipologia del marmo sulle lapidi esistenti

arredo facoltativo: portaritratti con ritratto ovale / rettangolare, data di nascita e morte (lettere in bronzo, in marmo o incise di colore scuro oppure oro) di dimensioni minori o uguali a quelle riferite al defunto titolare della concessione.

Il portaritratti e le epigrafi di dimensioni maggiori devono essere ricondotte alla salma tumulata

Deve permanere l'uniformità dei materiali con l'arredo del loculo eventualmente già esistente

- Collocamento delle ossa in ossari:

arredo obbligatorio:

Ogni lapide deve riportare il numero progressivo sul lato superiore sinistro.

Posizionamento nella parte centrale, pari al (50%) della larghezza complessiva della lapide, di :

Portaritratti con ritratto ovale / rettangolare (dimensione massima cm. 10 x 12)

Con lettere in bronzo, in marmo o incise di colore scuro oppure oro :

Cognome e nome – "in/ved" : disposizione su 2 / 3 righe

Data di nascita e di morte : disposizione su 2 righe

Epigrafe / resti mortali

Nelle restanti parti laterali posizionamento dell'arredo facoltativo, lasciando libera la collocazione dei singoli elementi

arredo facoltativo: portafiori della dimensione massima 12x7 cm e di portalamпада della dimensione massima 7x8 cm

Eventuali raffigurazioni devono essere incise nel marmo e colorate in tinta tenue, da concordare con il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune, in sede di richiesta dell'autorizzazione.

- Collocamento delle ossa in tombe in concessione:

è obbligatorio l' identificativo esterno (nome e cognome)

facoltativo: ritratto raffigurante i due defunti nello stesso portaritratti.

ART. 42 ARREDO URNE CINERARIE

E' prevista la seguente tipologia di arredo funerario, nel caso specifico di collocamento delle urne cinerarie in sepoltura in concessione:

- Collocamento delle ceneri in loculi (ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma):

arredo obbligatorio . il nominativo (nome e cognome)

arredo facoltativo : portaritratti con ritratto ovale /rettangolare, data di nascita e morte

(lettere in bronzo, in marmo o incise di colore scuro oppure oro) di dimensioni minori o uguali a quelle riferite al defunto titolare della concessione.

Il portaritratti e le epigrafi di dimensioni maggiori devono essere ricondotte alla salma tumulata

Deve permanere l'uniformità dei materiali con l'arredo del loculo eventualmente già esistente.

- collocamento delle ceneri in ossari:

arredo obbligatorio :

Ogni lapide deve riportare il numero progressivo sul lato superiore sinistro.

Posizionamento nella parte centrale, pari al (50%) della larghezza complessiva della lapide, di :

Portaritratti con ritratto ovale / rettangolare (dimensione massima cm. 10 x 12)

Con lettere in bronzo, in marmo o incise di colore scuro oppure oro :

Cognome e nome – “in/ved” : disposizione su 2 / 3 righe

Data di nascita e di morte : disposizione su 2 righe

Epigrafe / resti mortali

Nelle restanti parti laterali posizionamento dell'arredo facoltativo, lasciando libera la collocazione dei singoli elementi

arredo facoltativo: portafiori della dimensione massima 12x7 cm e di portalampada della dimensione massima 7x8 cm

Eventuali raffigurazioni devono essere incise nel marmo e colorate in tinta tenue, da concordare con il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune, in sede di richiesta dell'autorizzazione.

- collocamento delle ceneri in tombe in concessione:

è obbligatorio un identificativo esterno (nome e cognome)

facoltativo: ritratto raffigurante i due defunti nello stesso portaritratti.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 43

CONCESSIONI - DIRITTO D'USO

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Con la concessione il Comune conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima, nonché le norme che ne regolano l'esercizio d'uso, è stipulato previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto stesso.

Il pagamento della concessione e relativi oneri dovrà essere effettuato dal richiedente entro 30 giorni dalla richiesta di concessione.

In caso di mancato adempimento il Comune dovrà eseguire il pagamento coatto per vie legali con addebito all'interessato delle relative spese.

ART . 44

DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, ossari)
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe doppie, tombe di famiglia, cappelle di famiglia)

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e la durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività
- b) in 50 anni per le tombe doppie, salvo eventuale rinnovo per un periodo massimo di 15 anni
- c) in 35 anni per gli ossari individuali
- d) in 35 anni per i loculi individuali, con possibilità di ulteriore rinnovo di 10 anni
Le concessioni pregresse sono rinnovabili per un periodo di tempo tale che risulti al massimo di 35 anni dalla data della morte

Le concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di richiesta della concessione.

CAPO II – MODALITA' DI CONCESSIONE

ART. 45. LOCULI E OSSARI

Le concessioni in uso di sepolture nei loculi sono assegnate solo in presenza di feretro da tumularvi, con esclusione di prenotazioni.

Le concessioni in uso di sepolture in ossari sono assegnate solo in presenza dell'urna cineraria o della cassetta contenente resti mortali da tumularvi, con esclusione di prenotazioni.

L'assegnazione di loculi e ossari avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

L'assegnazione dei loculi nella fila B) delle tombe di famiglia avviene secondo il seguente ordine: 1-4, 2-5, 3-6, 7-10...., senza possibilità di scelta dei posti, in modo da completare per intero la tomba da 6 posti.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

Per le concessioni pregresse stipulate in favore di persone viventi:

- a) se alla scadenza della concessione la persona non è defunta, il loculo torna in disponibilità al comune
- b) in caso di rinuncia alla concessione prima della scadenza della stessa da parte della persona ancora vivente o chi per essa, il loculo torna comunque in disponibilità al Comune
- c) in ogni caso il loculo sarà concesso al primo defunto, seguendo come ordine di attribuzione la data della richiesta dei parenti e nel caso di discordanza la data e l'ora di morte.
- d) alla scadenza della concessione si può procedere al rinnovo della stessa, per il medesimo periodo previsto per le nuove concessioni, esclusivamente nel caso si tratti di loculo che consenta l'affiancamento del coniuge o di parente di primo grado in linea retta.

Alla scadenza della concessione, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 46 TOMBE DOPPIE

La concessione in uso delle tombe doppie, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, solo in presenza di una o due salme da tumulare.

La tumulazione viene prevista in ordine seguente la numerazione indicata in planimetria

Il diritto d'uso delle sepolture nelle tombe doppie è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia che, oltre al coniuge o convivente more uxorio, è da intendersi così composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- fratelli e sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- suocero/a – generi/nuore – patrigno/matrigna

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

L'arredo esterno delle tombe doppie è a carico del concessionario.

Alla scadenza della concessione, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 47 TOMBE DI FAMIGLIA

La concessione delle tombe di famiglia può essere effettuata:

- a) per intero (6 posti)
- b) parzialmente (2 / 4 / 6 posti)
In tal caso deve essere completata progressivamente l'intera tomba, compatibilmente con il numero di posti richiesti, prima di procedere alla concessione di una nuova tomba.
- c) l'assegnazione delle tombe di famiglia nel Porticato 2008, di cui all'art. 20 punto 6, avviene:
per colonna verticale e solo in presenza di almeno due salme da tumulare per ogni colonna.

Il diritto d'uso delle sepolture nelle tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

La famiglia del concessionario, oltre al coniuge o convivente more uxorio, è da intendersi così composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- fratelli e sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- suocero/a – generi/nuore – patrigno/matrigna

Può altresì essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi con il titolare della concessione, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del titolare della concessione.

I casi di "convivenza" o "benemeritenza" verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Non potrà essere fatta concessione a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Alla scadenza della concessione, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

ART.48 CAPELLE DI FAMIGLIA

Le cappelle di famiglia, costruite dal Comune o da privati su aree in concessione all'interno del cimitero, sono destinate alla sepoltura privata a tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Il diritto di sepoltura nelle cappelle di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

La famiglia del concessionario, oltre al coniuge o convivente more uxorio, è da intendersi così composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- suocero/a – generi/nuore – patrigno/matrigna

Può altresì essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi con il titolare della concessione, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del titolare della concessione.

I casi di "convivenza" o "benemeritenza" verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione ed alla collocazione dei resti mortali o ceneri rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune.

I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune.

Le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, gli interventi che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla nonché le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune.

Le opere di manutenzione straordinaria riguardanti la struttura delle cappelle sono subordinate alla presentazione di un progetto completo di relazione ed elaborati tecnici da sottoporre all'approvazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune.

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori

I concessionari hanno facoltà di collocare all'interno delle cappelle private, previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune, lapidi, ricordi e similari.

Le tumulazioni, le estumulazioni e le relative opere murarie sono soggette al pagamento della tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

Non potrà essere fatta concessione a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

CAPO III – MANUTENZIONE

ART. 49 MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria delle lapidi di loculi e ossari e degli arredi funebri installati è a carico dei concessionari.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture per famiglie e collettività spetta ai concessionari.

La manutenzione straordinaria comprende l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene, attraverso apposita ordinanza.

Per interventi straordinari effettuati dal Comune gli oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.

Sono escluse dalla manutenzione straordinaria a carico del Comune:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Nel caso di fuoriuscita di liquidi dai loculi, dovuta al cedimento della struttura metallica del feretro, le opere di manutenzione e di ripristino sono totalmente a carico del concessionario.

Tali opere comprendono:

- la rimozione della lapide e della prelapide esistente
- la rimozione del feretro e la ricollocazione nella cassa di zinco
- la chiusura del loculo con la prelapide ed il posizionamento della lapide

CAPO IV - RINUNCE

ART. 50 DISPOSIZIONI GENERALI

I concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia, per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ART. 51 RINUNCIA A CONCESSIONE LOCULI E OSSARI

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato in loculi e ossari quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o resti.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

- 80% della somma pagata : rinuncia effettuata entro tre mesi dalla concessione;
- 50% della somma pagata : rinuncia effettuata tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
- 30% della somma pagata : rinuncia effettuata tra il quarto anno ed il decimo anno dalla concessione;
- 20% della somma pagata : rinuncia effettuata tra il decimo anno ed il venticinquesimo anno dalla concessione.
- Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.

In caso di rinuncia ad una sepoltura per il trasferimento della salma o dei resti mortali, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 52 RINUNCIA A CONCESSIONE TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti, costruiti dal Comune o da privati su aree in concessione all'interno del cimitero e destinati alle sepolture per famiglie e collettività, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo su valutazione di congruità da parte del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO V - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 53 REVOCA

Salvo quanto previsto dal precedente art. 44, 3 comma, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 54 DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

ART. 55 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 56 ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza
- b) con la soppressione del cimitero
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto
- d) per revoca disposta per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 57 ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva del Comune da rilasciarsi dietro domanda, corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 58
RECINZIONE AREE – MATERIALE DI SCAVO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio, ed osservare le norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 59
IIINTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ART. 60
ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva del Comune.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

ART. 61
SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 62
VIGILANZA

Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale versato.

ART. 63 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale del cimitero è altresì tenuto a:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ART. 64 FUNZIONI – LICENZA

L'attività funebre è un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

Le imprese di onoranze funebri possono svolgere l'attività funebre, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del R.R. n. 6/2004.

Il Comune rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre ai sensi dell'art. 8 della L.R. 22/2003 e dall'art. 32 del R.R. 6/2004.

Le imprese di onoranze funebri, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ART. 65 DIVIETI

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per l'espletamento delle pratiche, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 66

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI E BENEMERITI

L'Amministrazione Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

L'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART. 67

REGISTRO DELLE SEPOLTURE

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto, anche con mezzi informatici, il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Deve esservi annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifichi e comunque ogni operazione cimiteriale.

Detto registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero comunale.

Ad ogni posizione indicata nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 68

SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto, anche con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro delle sepolture terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 69

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 70 CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di lapidi, ornamenti ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegua.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 71 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge.

ART. 72 SEPOLTURE PRIVATE PREGRESSE –MUTAMENTO DELLE CONCESSIONI

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

ART. 73 TARIFFE

Le tariffe per i servizi a pagamento, stabilite con apposito atto della Giunta Comunale, vengono aggiornate in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità euro superiore, con determinazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ART. 74 SANZIONI

1. l'importo delle sanzioni, salvo diversa disposizione di legge, è determinato in misura fissa o tra un minimo ed un massimo. In quest' ultimo caso vigono i principi di proporzionalità e di recidiva nell'illecito amministrativo, ai fini della concreta determinazione della sanzione. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per tre volte in un anno solare.
2. fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo la tabella allegata al presente regolamento.

ART. 75 NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa in vigore in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali ed in particolare:

- R.D. n. 1265 del 27.07.1934 – Testo Unico delle leggi Sanitarie
- D.P.R. n. 285 del 19.10.1990 – Regolamento di Polizia Mortuaria
- L. n. 578 del 29.12.1993 – Norme per l'accertamento della morte
- D.L. n. 582 del 22.08.1994 – Regolamento recante le modalità per accertamento e certificazione di morte
- L. n. 130 del 30.03.2001 – Legge in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
- L. n. 166 del 01.08.2002 – Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
- L.R. n. 22 del 18.11.2003 – Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali modificata dalla L.R. 8 febbraio 2005 n. 6 (collegato ordinamentale 2005)
- Circolare regionale n. 7 del 09.02.2004 – Prime indicazioni operative per l'attuazione della L.R. 22/03
- R.R. n. 6 del 9.11.2004 – Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali
- D.g.r. n. 7/20278 del 21.01.2005 – Attuazione del regolamento regionale n. 6/2004
- Circolare regionale n. 21 del 30.05.2005 – Indirizzi applicativi del R.R. n. 6/2004